



COMUNE DI RONCADE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

(Legge 160/2019 - articolo 1, commi 837-845)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2020,
modificato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 22 aprile 2021

Testo coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. --- del -----

Indice

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali	3
Articolo 3 - Presupposto del canone	4
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche	4
Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10 - Determinazione del canone	6
Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone	7
Articolo 12 -Occupazioni abusive	8
Articolo 13 - Sospensione dell'attività' di vendita e decadenza dal titolo	8
Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 15 - Sanzioni e indennità	9
Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 17 - Rateazioni.....	10
Articolo 18 - Rimborsi.....	11
Articolo 19 - Autotutela.....	11
Articolo 20 - Riscossione coattiva	11
Articolo 21 - Norme transitorie.....	11
Articolo 22 - Affidamento a terzi.....	12
Articolo 23 - Disposizioni finali	12

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Roncade.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) *per commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) *per mercato*: l'area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) *operatore*: il soggetto titolare della concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa.
- i) *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.

j) *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree pubbliche e il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento, dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o da altre norme vigenti.

3. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati sono disciplinati dal presente regolamento.

4. Per tutto quanto concerne le modalità di svolgimento dei mercati (annuali, giornalieri, straordinari) le modalità di assegnazione di posteggi, le attività di rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia all'attuale "Piano del Commercio su aree pubbliche" del Comune di Roncade ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto al Comune di Roncade per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione o autorizzati all'occupazione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dalla legislazione vigente o dal Comune o comunque dallo stesso sottoposte a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona occupata, in relazione alla classificazione delle aree del territorio comunale effettuate dalla Giunta Comunale in ordine al diverso valore economico individuato e/o diverso sacrificio imposto alla cittadinanza.
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia.

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'esposizione pubblicitaria e l'occupazione, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche di cui al primo comma è oggetto di deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe comunali annue sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui sono ubicate le aree, al valore economico della disponibilità delle aree stesse nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata, per ciascun Comune in relazione al numero degli abitanti, al comma 841 dell'art. 1 Legge 160/2019. Alla tariffa standard vanno applicati i coefficienti di valutazione economica, diversi secondo i criteri di cui all'articolo 6 comma 1 al fine di determinare le tariffe comunali per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione tenendo conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del titolare, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
4. I coefficienti di valutazione economica, coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo al calcolo delle tariffe comunali e al canone dovuto, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa e ai coefficienti alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comunali comporta l'applicazione delle tariffe comunali e dei coefficienti di valutazione economica (coefficienti moltiplicatori) già in vigore.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe comunali giornaliere sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui sono ubicate le aree, al valore economico della disponibilità delle aree stesse nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata, per ciascun Comune in relazione al numero degli abitanti, al comma 842 dell'art. 1 Legge 160/2019. Alla tariffa standard vanno applicati i coefficienti di valutazione economica, diversi secondo i criteri di cui all'articolo 6 comma 1, al fine di determinare le tariffe comunali per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione tenendo conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del titolare, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
4. I coefficienti di valutazione economica, coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo al calcolo delle tariffe comunali e al canone dovuto, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa e ai coefficienti alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comunali comporta l'applicazione delle tariffe comunali e dei coefficienti di valutazione economica (coefficienti moltiplicatori) già in vigore.

Articolo 10 - Determinazione del canone

1. Il canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata alla tariffa comunale come determinata dalla deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto del coefficiente di valutazione economica e delle eventuali maggiorazioni di cui al comma 843 L. 190/2019 nella misura massima del 25%.
2. Per le occupazioni annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliera si applicano le tariffe di cui al primo comma, frazionate per ore, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'effettivo utilizzo.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 sul canone complessivamente determinato come previsto dal comma 843 dell'art. 1 L. 190/2019. Tale percentuale è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. Nel caso di mancata deliberazione si applicano la percentuale di riduzione in vigore.
5. La Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe determina eventuali ulteriori esenzioni o riduzioni ai sensi del comma 843, art. 1 L. 190/2019.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il titolare del posteggio fisso del mercato deve corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone dovuto per l'intero anno, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo annuale sia superiore a euro 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

2. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. In caso di sospensione del mercato settimanale per causa di forza maggiore o su disposizione del Sindaco o della Giunta, il canone dovuto, per l'anno di riferimento da ciascun operatore del mercato viene ricalcolato sulla base delle nuove disposizioni. Le somme versate in eccesso potranno essere rimborsate agli operatori o detratte dalle annualità successive.

4. Nel caso in cui lo Stato disponga l'esonero dal canone concessorio per l'attività di commercio su aree pubbliche ovvero si verifichi uno stato emergenziale, la Giunta Comunale può variare i termini di pagamento del canone.

5. La variazione della titolarità della concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone.

6. Nel caso di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale, dovranno essere saldate tutte le rate. In ogni caso la cessione in affitto della concessione non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone.

7. Per le concessioni o autorizzazioni annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

8. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

9. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo articolo 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

13. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 12 -Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazioni comunale all'occupazione di area pubblica per lo svolgimento di mercato rilasciate dal Comune di Roncade, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) si protraggano oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

Articolo 13 - Sospensione dell'attività' di vendita e decadenza dal titolo

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone alle scadenze stabilite determina, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, previo avviso notificato di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni, la decadenza della concessione o autorizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione, la concessione/autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle sanzioni e indennità di cui al presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione o concessione.

Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile del settore finanziario nonché altri dipendenti del comune o del concessionario, cui, con provvedimento, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle

attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al concessionario.

3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 15 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 L. 190/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 5 per cento;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. In caso di pagamento tardivo effettuato, entro i primi 30 giorni dalla scadenza la sanzione è fissata nel 10%. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 e non potrà essere maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da

competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 17 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di area pubblica o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 18 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

4. Nel caso in cui il beneficiario di rimborsi, risulti debitore nei confronti del Comune di Roncade per debiti a qualunque titolo dovuti, i rimborsi non potranno essere erogati fino al soddisfacimento di ogni ulteriore credito vantato dal Comune di Roncade.

Articolo 19 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18 dicembre 1998 e s.m.i. nonché la delibera tariffaria n. 180 approvata dalla Giunta Comunale in data 27 dicembre 2019 restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'applicazione del presente regolamento e dell'approvazione delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone unico patrimoniale per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone, ivi compresi gli eventuali servizi di accertamento sul territorio e riscossione anche coattiva del canone stesso e indennità e sanzioni connesse, è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 22 - Affidamento a terzi

1. Il Comune di Roncade ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.